



COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

DELIBERA

N. 52 DEL 28/08/2019

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario – AVV. Gian Paolo STANIZZI - Fascicolo n. 160 - Istanza ammissione alla massa passiva dell'importo di € 5.709,60 Comprensivo di IVA e CPA.
Provvedimento definitivo di **RIGETTO PARZIALE**.

In data ventotto agosto duemiladiciannove, alle ore 10,00 nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO che

- ✓ il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
- ✓ con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera Terinese, acquisita in data 27/10/2016 l' Avv. Gian Paolo STANIZZI formulava istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 5.709,60 comprensivo di IVA e CPA, per prestazioni professionali rese per la difesa in giudizio dell'ente presso il Tribunale di Catanzaro nella causa Chiarella Rosina c/Comune Nocera Terinese;
- ✓ nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 4269/160 del 13/06/2019 l'O.S.L., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., trasmetteva all'Avv. Gian Paolo Stanizzi

preavviso di rigetto parziale dell'istanza in esame per le motivazioni in esso riportate, invitandolo contestualmente a presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preavviso medesimo;

- ✓ l'O.S.L., in particolare, ha contestato al legale di aver quantificato il compenso comprendendo le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria mentre il giudizio risulta cancellato dal Tribunale Civile di Catanzaro e che, in tal caso trova applicazione l'art. 11 comma 6 del D.M. 140/2012 laddove precisa che il compenso riconoscibile al legale per la fase decisoria riguarda un complesso di attività che nel caso in esame non risulta svolta;
- ✓ entro il termine di 10 giorni il suddetto legale non ha dato alcun riscontro e, pertanto, non ha fornito elementi utili a modificare l'orientamento dell'O.S.L., di parziale diniego dell'istanza di ammissione;

RITENUTO, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare il **parziale rigetto** dell'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'avv. Gian Paolo Stanizzi, ammettendo nella massa passiva l'importo complessivo di € 3.806,40 di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva ed € 1.200,00 per la fase istruttoria oltre IVA e CPA;

VISTO il D.P.R. 378/1993;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **rigettare parzialmente**, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'avv. Gian Paolo Stanizzi, di € 5.709,60 comprensiva di IVA e CPA;
3. di ammettere nella massa passiva la somma di € 3.806,40 comprensiva di IVA e C.P.A., registrata alla posizione n. 160 del piano di rilevazione dei debiti;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Avv. Gian Paolo Stanizzi ed al Comune di Nocera Terinese.



*Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(d.ssa Teresa Colacione)*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.